



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370/0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 marzo 2010

INDICE

- Art. 1 - Materia del regolamento**
- Art. 2 - Diffusione**
- Art. 3 - Sede delle riunioni**
- Art. 4 – Convocazione**
- Art. 5 – Ordine del Giorno**
- Art. 6 - Avviso di convocazione - recapito - modalità e termini**
- Art. 7 – Deposito degli atti**
- Art. 8 – Adunanza – appello e numero legale**
- Art. 9 – Sedute del Consiglio**
- Art. 10 – Votazioni**
- Art. 11 – Svolgimento della seduta**
- Art. 12 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula**
- Art. 13 - Discussione – Comportamento dei consiglieri**
- Art. 14 – Questione pregiudiziale e sospensiva**
- Art. 15 – Fatto personale**
- Art. 16 – Diritto di iniziativa – Proposte di deliberazioni**
- Art. 17 - Interrogazioni**
- Art. 18 - Mozione**
- Art. 19 – Comunicazioni del Sindaco**
- Art. 20 - Verbale**
- Art. 21 – Comportamento del pubblico**
- Art. 22 – I Gruppi consiliari**
- Art. 23 – Entrata in vigore**

Art. 1

Materia del regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge, dal presente regolamento o dallo Statuto Comunale, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

Art. 2

Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

Art. 3

Sede delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nella apposita sala individuata dalla Giunta Comunale.
2. Per cause eccezionali, la riunione consiliare può svolgersi in altro luogo, su proposta del Sindaco. In tal caso deve essere comunque assicurato il normale accesso del pubblico nella sala della riunione e deve essere garantito ai Consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Lombardia.

Art. 4

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento la convocazione viene disposta da chi legalmente lo sostituisce.
2. La convocazione del Consiglio può essere promossa da almeno 1/5 dei consiglieri, con arrotondamento in difetto, dal conteggio è escluso il Sindaco; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni consecutivi di calendario e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione, e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni sono indicate la date e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con indicazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

Art. 5

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale, contenuto nell'avviso di convocazione, ne costituisce l'ordine del giorno redatto dal Sindaco.

2. Gli argomenti da trattare sono indicati nell'ordine del giorno in modo sintetico ma con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Il Consiglio non può deliberare su argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

3. Al fine di garantire un'adeguata diffusione degli argomenti in trattazione, l' o.d.g. deve essere pubblicato all'albo pretorio (contestualmente alla convocazione), sul sito del Comune e nelle apposite bacheche delle frazioni.

Art. 6

Avviso di convocazione - recapito - modalità e termini

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio del Consigliere, anche via e-mail su richiesta del Consigliere.

2. Il messo comunale rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuto recapito dell'avviso di convocazione.

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune eleggono un domicilio nel Comune. A tal fine fanno pervenire alla segreteria del Comune, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, l'indirizzo della persona alla quale devono essere recapitati l'avviso di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al comma precedente, il Sindaco provvede a far recapitare l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto per il recapito dell'avviso al domicilio.

5. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri:

- almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione
- almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione per le sedute di urgenza.

In tali termini sono compresi i giorni festivi.

6. Nel caso in cui, dopo il recapito degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto, anche con ricorso al telefax o altri mezzi di telecomunicazione, ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. L'eventuale ritardato recapito dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.

8. Se nell'avviso di 1^a convocazione è indicato anche il giorno di eventuale 2^a convocazione, in caso di seduta andata deserta, l'avviso della 2^a convocazione va inviato ai soli Consiglieri assenti, entro il giorno successivo alla seduta andata deserta e con le modalità sopra stabilite.

Art. 7

Deposito degli atti

1. Tutte le pratiche da trattare nella seduta del Consiglio devono essere depositate presso la segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione durante l'orario d'ufficio del personale dipendente, possibilmente il giorno successivo alla consegna dell'o.d.g. e comunque almeno 24 ore prima della seduta.

2. Ricorrendone la necessità è fatta salva la possibilità di integrare la documentazione relativa alle singole pratiche fino a 24 ore prima della seduta.

Art. 8

Adunanza – appello e numero legale

1. Le sedute del Consiglio Comunale si aprono con l'appello per l'accertamento dei consiglieri presenti che viene effettuato, su disposizione del Presidente, dal Segretario comunale che provvede altresì a verbalizzare le giustificazioni di assenza presentate in forma scritta.

2. Per la validità della seduta consiliare devono essere presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 9

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; quando si debbono trattare argomenti che comportano valutazioni o apprezzamenti sulle qualità, attitudini, meriti, demeriti, capacità professionali di persone, la seduta si tiene in forma segreta.

2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità, attitudini, meriti, demeriti, capacità professionali di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Su richiesta di almeno 2 Consiglieri la seduta viene trasformata in segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al

Consiglio escano dall'aula. Oltre ai componenti del Consiglio resta in aula il Segretario Comunale, vincolato al segreto d'ufficio e l'Assessore esterno se trattasi di argomento di sua competenza.

3. Il Consiglio comunale delibera con la presenza di almeno la metà degli assegnati e a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, fatti salvi quorum particolari previsti dalla legge.

4. Per la validità della seduta di 2^a convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

5. Il Consigliere assente può giustificare l'assenza mediante motivata comunicazione al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente o da chi lo sostituisce, sempre in forma scritta.

6. Gli assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie, informazioni e valutazioni loro richiesti, dal Consiglio e dai Consiglieri, senza diritto di voto. La loro partecipazione alle adunanze non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 10

Votazioni

1. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, fatti salvi i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in cui si debba votare per schede segrete.

2. I Consiglieri che intendono astenersi dalla votazione devono dichiararlo espressamente. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla votazione quando si tratti di argomenti di interesse proprio o dei loro congiunti o affini fino al 4^o grado civile. Tale divieto comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione della relativa deliberazione. I Consiglieri tenuti ad astenersi e assentarsi ne informano il Segretario comunale che ne dà atto a verbale.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11

Svolgimento della seduta

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Segretario comunale a fare l'appello. Qualora non sia presente un numero di Consiglieri sufficienti a rendere valida la seduta l'appello viene ripetuto ad intervalli, fino a quando non si raggiunga il numero legale. Se, trascorsi 45 minuti dall'ora fissata per la seduta, non viene raggiunto il numero legale, la seduta viene dichiarata deserta. In tal caso viene redatto apposito verbale con l'indicazione dei Consiglieri presenti.

2. Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

4. La decadenza dalla carica per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è prevista dallo statuto Comunale dopo la 2^a assenza consecutiva non giustificata. Si provvederà ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta successiva la dichiarazione di decadenza che deve essere dichiarata dal Consiglio. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato e decide conseguentemente. La surrogazione ha luogo nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale viene dichiarata la decadenza, da tenersi nei termini di legge, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità a carico del surrogante.

Art. 12

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente può invitare in aula i funzionari comunali perché effettuino relazioni, diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Il Presidente può altresì invitare professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, consulenti ed esperti per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, consulenti, esperti vengono congedati, restando a disposizione se richiesti dal Presidente.

Art. 13

Discussione - Comportamento dei Consiglieri

1. Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione; concede la parola ai Consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni. E' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure che devono però riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.

3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, i Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Non sono ammesse, durante gli interventi, discussioni o spiegazioni a dialogo fra i Consiglieri, qualora ciò avvenisse il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4. I Consiglieri possono chiedere la parola per presentare mozione d'ordine e in tal caso hanno la precedenza sugli altri Consiglieri che hanno chiesto la parola. E' mozione d'ordine il richiamo a norme di legge o di regolamento o il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione decide il Consiglio a maggioranza senza discussione.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi stà parlando per richiamarlo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Il Presidente deve richiamare i Consiglieri che trascendono nel discutere, quelli che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.
7. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento ovvero dai normali usi collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e dopo due richiami infruttuosi gli può togliere la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
- 8 Il Consigliere in questione può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e il Consiglio, su sua richiesta e senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese e a maggioranza dei presenti se il Presidente debba ridare la parola al Consigliere.
9. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
10. Gli interventi dei Consiglieri non possono durare più di dieci minuti salvo che, prima dell'inizio della trattazione dell'argomento e avuto riguardo all'importanza dello stesso, il Presidente non disponga una durata maggiore. I Consiglieri possono parlare non più di tre volte sullo stesso argomento. Il Presidente, l'Assessore competente per materia e il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi. Il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo.
11. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, in assenza di richiesta di ulteriori chiarimenti, dichiara chiusa la discussione.
12. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura di un intervento quando ritenga che questo abbia carattere pretestuoso o dilazionatorio.
- 13 Dichiarata chiusa la discussione, la parola viene concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro dichiarazione di voto.
- 14 Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Art. 14

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 15

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare i motivi per i quali ritiene che l'intervento costituisca fatto personale; il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Consiglio, a maggioranza dei presenti, con votazione palese, senza discussione.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere e/o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 16

Diritto d'iniziativa – proposte di deliberazioni

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità indicate nei commi seguenti.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare sull'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive

la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. La stessa proposta di deliberazione non può essere presa in esame una seconda volta se non è trascorso almeno un anno dalla trattazione precedente.

5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello della seduta. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, nel caso di convocazione del Consiglio in via d'urgenza, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta, o anche oralmente, dettandole a verbale al Segretario. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli e ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

7. A richiesta di un gruppo consiliare o di un consigliere la seduta può essere momentaneamente sospesa per l'esame degli emendamenti dell'argomento in trattazione, previa votazione da parte dei Consiglieri.

Art. 17

Interrogazioni

1 I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e degli atti amministrativi propri della Giunta.

2. L'interrogazione, presentata per iscritto al protocollo, consiste nella domanda rivolta al Sindaco per sapere se un determinato fatto sia vero, se taluna informazione sia pervenuta e sia esatta, se la giunta o il sindaco intendono comunicare al Consiglio notizie e documenti, ovvero abbiano preso o intendano prendere provvedimenti su oggetti determinati e per quali motivi. All'interrogazione viene data risposta scritta entro 30 gg. dalla presentazione della medesima, da parte del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.

3. Qualora all'interrogazione venga esplicitamente richiesta risposta in Consiglio comunale questa viene letta dal Consigliere che la presenta, il Presidente e/o l'Assessore competente dà lettura della risposta.

Nella presente fattispecie i tempi di presentazione al protocollo devono essere di 10 giorni prima della seduta consiliare.

Se il Consigliere che ha presentato l'interrogazione è assente dalla seduta, verrà data risposta scritta al Consigliere che l'ha presentata o rinviata alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

4. La risposta su ciascuna interrogazione, se data in sede consiliare, sarà oggetto di dichiarazione di soddisfazione o non soddisfazione da parte dell'interrogante, che ne darà motivazioni in estrema sintesi, senza ulteriore discussione.

Art. 18

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio Comunale, da presentarsi per iscritto. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune. Può altresì avere per scopo la formulazione di un voto su argomenti politico - amministrativi o su fatti e/o problemi che interessano la comunità arcisatese.

2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dopo la data di presentazione purchè protocollata entro 10 giorni dalla data fissata per la riunione del Consiglio Comunale. E' facoltà del Sindaco ammettere mozioni particolari anche se presentate oltre il termine predetto.

Art. 19

Comunicazioni del Sindaco

1. Subito dopo l'apertura della seduta, il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri hanno la facoltà di chiedere la parola per la celebrazione o la illustrazione di eventi, per la commemorazione di persone o di ricorrenze di particolare rilievo: i relativi interventi dovranno essere contenuti in limiti ristretti.

Il presidente può richiamare l'oratore all'osservanza di tali limiti, togliendogli se del caso la parola. Contro il provvedimento del Presidente è consentito appellarsi al Consiglio, che deciderà immediatamente, senza discussione e con votazione palese.

Art. 20

Verbale

1. Alle sedute del consiglio assiste il Segretario del comune con l'obbligo di verbalizzare le decisioni del Consiglio.

Il segretario esercita le sue funzioni intervenendo, su richiesta del Presidente, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

2. Il verbale riporta i motivi principali della discussione; gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con massima chiarezza e completezza i concetti espressi da ciascun Consigliere.

Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, tramite testo scritto fatto pervenire al Segretario durante la trattazione, ovvero dettato al Segretario.

3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Solo quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

4. Dal verbale deve altresì risultare:

- quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta,
- se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto,
- il numero dei voti favorevoli e contrari e degli astenuti su ogni proposta

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano necessariamente esprimere giudizi sul loro operato.

6. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. Non allo scopo della redazione dei verbali ma come memoria digitale delle sedute del Consiglio è consentita la registrazione dello stesso.

Art. 21

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente che li esercita discrezionalmente avvalendosi, ove occorre, dell'opera della Polizia Locale. A tal fine un componente della Polizia Locale è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale.

3. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito nel 1° comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.

Art. 22

I gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, anche nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere.

2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quale sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due componenti; qualora per la formazione di più gruppi consiliari, non corrispondenti alle liste elettorali, il candidato a Sindaco venga a trovarsi da solo esso acquisisce la prerogativa di gruppo.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più

Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei Consiglieri interessati.

5. Ciascun gruppo comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale la costituzione ed il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione e fino a quando la stessa non sarà effettuata i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

23. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.